



Limonta Sport S.p.A.
Corso XXV Aprile, 167/B
22036 - Erba (CO)

Regolamento Whistleblowing
- versione dicembre 2023 -

Limonta Sport S.p.A.

Segnalazioni - Whistleblowing

Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e relative forme di tutela

SOMMARIO

1.	Scopo.....	3
2.	Campo di applicazione	3
3.	Definizioni.....	3
4.	Normativa di riferimento.....	4
5.	Modalità operative.....	4
5.1	canali di segnalazione	4
5.2.	Contenuto della segnalazione	5
5.3	Ricezione delle segnalazioni	6
5.4	Astensione dalla gestione della segnalazione per potenziale conflitto di interessi....	7
5.5	Attività di verifica della fondatezza della segnalazione.....	7
5.7	Modalità di archiviazione e conservazione della documentazione.....	9
5.8	Segnalazioni esterne.....	9

1. SCOPO

Il presente regolamento interno (il “**Regolamento**”) definisce le modalità operative e le responsabilità legate alla generazione, invio ed esame delle segnalazioni di presunti illeciti e di eventuali violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Limonta Sport S.p.A. (“**Limonta Sport**” o la “**Società**”), secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (c.d. “Decreto whistleblowing”), emesso in attuazione della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento permette alle persone che vengono a contatto con la Società di segnalare condotte illecite o presunte tali, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo, contrarie:

- a disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea;
- a disposizioni normative di cui al D.lgs. 231/2001;
- al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e al Codice Etico di Limonta Sport.

La procedura non è utilizzabile per proporre reclami o richieste di garanzia.

3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, i termini che seguono avranno il significato convenzionalmente attribuito nel presente paragrafo 3:

Canale di Segnalazione: ciascun canale individuato nel Regolamento attraverso il quale veicolare le Segnalazioni ai sensi del paragrafo 5.

Facilitatore: persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Gestore: l'Organo che si occupa di gestire ed esaminare le Segnalazioni che abbiano ad oggetto Violazioni differenti dalle violazioni degli obblighi di cui al D.Lgs. 231/2001 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, per le quali è sempre competente l'ODV. Si precisa che il Gestore è stato nominato quale responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679 (“**GDPR**”).

ODV: Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 della Società, che ha il compito di ricevere, analizzare e verificare la fondatezza delle Segnalazioni che abbiano ad oggetto Violazioni degli obblighi di cui al D.Lgs. 231/2001 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società (anche con l'eventuale supporto di altre funzioni interne o esterne della Società che siano, eventualmente, i primi destinatari della Segnalazione stessa). Si precisa che i componenti dell'ODV sono stati nominati autorizzati al trattamento, ai sensi dell'art. 29 GDPR.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione e che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Segnalante: chiunque, dipendente della Società o Terzo, decida di effettuare una Segnalazione avente ad oggetto una Violazione di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Segnalato: il soggetto al quale il Segnalante attribuisce la commissione della Violazione oggetto della Segnalazione.

Segnalazione: comunicazione, orale o scritta, anche in forma anonima, del Segnalante avente ad oggetto qualsiasi Violazione di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Come previsto dall'art. 1 D.Lgs. 24/2023, non devono essere oggetto di Segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere esclusivamente personale

del Segnalante, che attengono unicamente al proprio rapporto individuale di lavoro o inerenti al proprio rapporto con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Terzo/i: soggetto/i in relazioni d'interesse con la Società (es. Business Partner, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, etc.).

Violazioni: ai sensi degli artt. 1 e 2 D.Lgs. 24/2023, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in: **i)** illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, **ii)** condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (incluse le violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico della Società), **iii)** illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione; **iv)** atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea; **v)** atti od omissioni riguardanti il mercato interno (ad esempio, violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato); **vi)** atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

4. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- D.Lgs. n. 24/2023 che ha attuato la Direttiva (UE) 2019/1937;
- D.Lgs. n. 231/2001;
- Legge n. 179/2017 e *s.m.i.* in tema di whistleblowing;
- Codice Etico della Società;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società.

5. **MODALITÀ OPERATIVE**

5.1 **Canali di Segnalazione**

Ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, la Società si è dotata di Canali di Segnalazione interni che garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Facilitatore, della persona coinvolta e di quella comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione stessa e della relativa documentazione. Tali Canali di Segnalazione, alternativi tra loro ed aventi la stessa finalità ed efficacia, sono gestiti da soggetti appositamente incaricati ed esterni alla Società (che non vi ha accesso), i quali sono in possesso di requisiti professionali, di autonomia, indipendenza e imparzialità.

a) Segnalazione al Gestore in forma orale

La Società consente al Segnalante di effettuare le proprie Segnalazioni in forma orale. Le Segnalazioni in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche ai recapiti del Gestore delle Segnalazioni (Tel. 0341.287976 - 0341.288467) ovvero, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La Segnalazione, ove effettuata tramite incontro, linea telefonica o altro sistema di messaggistica vocale non registrato, sarà documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto, con successiva verifica, rettifica e conferma da parte del Segnalante, con propria sottoscrizione.

b) Segnalazione al Gestore in forma scritta

La Segnalazione in forma scritta può essere effettuata mediante il Modulo appositamente predisposto ed allegato al Regolamento, che dovrà essere inviato, anche in forma anonima, via e-

mail all'indirizzo segnalazioni@limontasport.com, a cui può accedere solamente il Gestore, con un sistema di verifica dell'identità in due passaggi, ovvero con posta ordinaria alla sede del Gestore, sempre indicando la dicitura "documentazione riservata", all'indirizzo seguente:

Gestore segnalazioni Limonta Sport
c/o Campa Avvocati STA S.r.l.
Via G. Anghileri n. 2
23900 - Lecco (LC)

c) Segnalazione all' ODV delle Violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Rimarrà ferma la possibilità di effettuare le Segnalazioni, riguardanti condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (incluse le violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico della Società), anche direttamente all'ODV, tramite le modalità ed i canali di comunicazione previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed in particolare via e-mail all'indirizzo odv_limontasport@starsis.it.

Anche l'ODV è tenuto, in caso di Segnalazione non anonima, a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante nelle attività di gestione della Segnalazione. Gli originali della documentazione cartacea sono conservati nell'apposito archivio ODV, accessibile unicamente ai componenti di tale Organo.

5.2. Contenuto della Segnalazione

Le Segnalazioni devono riguardare Violazioni rilevanti ai fini del presente Regolamento, come definite nella Sezione 3, nonché: **i)** essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, **ii)** descrivere fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala (quindi non *de relato* o per mero *sentito dire* e **iii)** contenere tutte le informazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Le Segnalazioni non possono quindi riguardare generici sospetti, privi di riscontri fattuali e/o documentali, né notizie meramente riferite da terzi, qualora il Segnalante non abbia preso atto della condotta segnalata anche personalmente.

Il Segnalante, pertanto, è tenuto ad indicare tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti, al fine di consentire le adeguate verifiche in relazione alla Segnalazione.

In particolare, la Segnalazione deve indicare:

- le generalità di chi effettua la Segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale (qualora il Segnalante non intenda restare anonimo);
- la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
- la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
- il nominativo e/o il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) del/dei Soggetto/Soggetti che ha/hanno posto in essere la condotta segnalata;
- l'eventuale presenza di altri soggetti coinvolti;
- la natura del danno (es. corruzione, danno ambientale, etc.);
- i nomi e i ruoli di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- l'eventuale presenza di testimoni;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le Segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate e suscettibili di riscontro. Esse saranno prese in considerazione solo qualora siano debitamente circostanziate e non appaiano irrilevanti o destituite di fondamento.

5.3 Ricezione delle Segnalazioni

Il Gestore, una volta ricevuta la Segnalazione, provvede con tempestività a compilare il **REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI**, in cui deve essere riportato:

- il numero identificativo progressivo che ne consente l'identificazione univoca;
- la data di ricezione;
- il Canale di Segnalazione utilizzato;
- la classificazione della Segnalazione, in base alla valutazione preliminare del suo contenuto (Rilevante e Pertinente, Carente, Non Pertinente);
- le risultanze emerse e relative conclusioni.

Le Segnalazioni devono essere preliminarmente classificate dal Gestore attraverso i seguenti criteri:

- **Rilevanti e Pertinenti:** Segnalazioni aventi i requisiti previsti dal Regolamento, tali da consentire l'avvio delle indagini di riscontro, nonché rientranti nell'ambito di applicazione della stessa. In particolare, si intendono Rilevanti le segnalazioni circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e non suscettibili di interpretazioni differenti, nonché concordanti e convergenti nella medesima direzione. Le Segnalazioni devono intendersi Pertinenti allorché riguardino azioni o omissioni, commesse o tentate: **i)** in violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 24/2023; **ii)** rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (si rinvia al Catalogo dei reati presupposto di cui al predetto Decreto); **iii)** in violazione del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ovvero di una procedura, istruzione operativa, policy o regolamento ivi richiamata;
- **Carenti:** Segnalazioni di contenuto insufficiente ad avviare le indagini di riscontro, poiché prive dei requisiti previsti dal Regolamento. Il Gestore, in tali casi, può chiedere al Segnalante, a propria discrezione, ulteriori informazioni necessarie ad avviare gli accertamenti sui fatti denunciati, eventualmente riclassificando la Segnalazione come Rilevante, qualora vengano acquisiti elementi che consentano di soddisfare i requisiti previsti dal Regolamento;
- **Non Pertinenti:** Segnalazioni non attinenti al campo di applicazione della normativa in materia di whistleblowing (L. n. 179/2017 e D.lgs. n. 24/2023), poiché relative a: **i)** soggetti Segnalati non aventi rapporti con la Società; **ii)** fatti, azioni od omissioni che non riguardano Violazioni rilevanti ai sensi del Regolamento; **iii)** contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere meramente personale del Segnalante.

Il Gestore, qualora riceva una Segnalazione, attraverso i Canali di Segnalazione di cui ai paragrafi 5.1 a) e 5.1 b), riguardante una condotta illecita ai sensi del D.Lgs. 231/2001, una violazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e/o del Codice Etico della Società, la trasmetterà all'Organismo di Vigilanza, che vi darà seguito ai sensi di quanto disciplinato dal Regolamento.

Nel caso in cui la Segnalazione sia presentata a un soggetto diverso dal Gestore e dall'ODV, questa dovrà essere trasmessa da tale soggetto, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, all'organismo competente (Gestore o ODV), che informerà il Segnalante dell'avvenuta ricezione della stessa.

5.4 Astensione dalla gestione della Segnalazione per potenziale conflitto di interessi

Nel caso in cui il Segnalato coincida con il Gestore, oppure qualora egli abbia un interesse connesso alla Segnalazione tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio, lo stesso dovrà comunicarlo tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società e dovrà astenersi dal processo di Gestione della Segnalazione.

Analogamente, qualora il Segnalato coincida con un componente dell'Organismo di Vigilanza, oppure qualora il predetto abbia un interesse connesso alla Segnalazione tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio, lo stesso dovrà comunicarlo tempestivamente all'ODV in forma collegiale, astenendosi dal processo di gestione della Segnalazione. Nel caso in cui l'ODV sia monocratico, la Segnalazione dovrà essere inviata al Gestore e al Collegio Sindacale (se estranei alla Segnalazione).

Il Gestore e l'Organismo di Vigilanza, in caso di Segnalazioni che riguardino i componenti del Consiglio di Amministrazione, ne dovranno dare comunicazione immediata al Collegio Sindacale.

5.5 Attività di verifica della fondatezza della Segnalazione

Nell'ambito della gestione dei Canali di Segnalazione, il Gestore e/o l'ODV, ai quali è affidata la gestione delle Segnalazioni, per quanto di rispettiva competenza, svolgono le seguenti attività:

- a) rilasciano al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- b) mantengono le interlocuzioni con il Segnalante e possono richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- c) danno diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- d) forniscono riscontro alla Segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla ricezione della Segnalazione.

La verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione è affidata al Gestore o all'Organismo di Vigilanza, per le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (incluse le violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e del Codice Etico della Società), i quali provvedono nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del Segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti.

Il Gestore e l'ODV, nello svolgimento delle attività di accertamento della fondatezza della Segnalazione, possono avvalersi del supporto di consulenti esterni e/o della collaborazione di strutture e funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento. Durante l'attività istruttoria della Segnalazione è garantito il diritto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, salvo che ciò non sia possibile per le caratteristiche intrinseche delle indagini da svolgere. I medesimi doveri di comportamento, volti a garantire la riservatezza del Segnalante, gravano anche sul soggetto, di consulenza o interno, che presta la propria attività a supporto del Gestore e/o dell'ODV.

All'esito dell'attività istruttoria, il Gestore e/o l'ODV, qualora non ritengano vi siano i presupposti per l'archiviazione per infondatezza della Segnalazione, predispongono un'apposita relazione per il Consiglio di Amministrazione, in cui è formalizzato il contesto, il quadro normativo e procedurale di riferimento, le attività di verifica svolte, i relativi risultati emersi, i documenti ovvero gli altri elementi comprovanti la condotta illecita o la Violazione commessa, ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del Segnalato, da parte della Società.

Qualora il Gestore e/o l'ODV, nella predetta relazione, dovessero indicare profili di miglioramento, azioni correttive e/o mitigazione del rischio, le stesse potranno essere comunicate, sempre nel rispetto del principio di tutela della riservatezza del Segnalante, alle direzioni aziendali competenti, affinché vengano valutate ed attuate le azioni correttive e di mitigazione del rischio necessarie ovvero vengano adottate tutte le azioni di miglioramento a tutela della Società.

Qualora il Gestore e/o l'ODV, all'esito dell'attività istruttoria di competenza, accertino invece l'infondatezza della Segnalazione effettuata, ne daranno comunicazione alla Società, per la valutazione circa l'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti del Segnalante, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

5.6 Riservatezza e divieto di Ritorsione

È compito del Gestore e dell'ODV, per quanto di propria competenza, garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante e di qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, sin dal momento della presa in carico della Segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

Tutte le Segnalazioni ricevute, indipendentemente dal Canale di Segnalazione utilizzato, sono archiviate e conservate a cura del Gestore e/o dell'ODV, a tutela della riservatezza del Segnalante. La Segnalazione e la documentazione allegata non possono essere oggetto di visione, né di estrazione di copia da parte di richiedenti non aventi titolo.

L'identità del Segnalante deve essere protetta in ogni fase successiva alla Segnalazione, salvo non essere garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, nonché nelle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (sommarie informazioni testimoniali assunte dalla Polizia Giudiziaria, Autorità amministrative ovvero ispezioni di Autorità di vigilanza, etc.).

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare nei confronti dell'incolpato, l'identità del Segnalante può essere rivelata al responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari (Datore di Lavoro e/o Direzione HR) e/o all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del Segnalante; ovvero
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata unicamente sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, come da quest'ultimo richiesto e motivato per iscritto. In tale circostanza, spetta al titolare del potere disciplinare (Datore di Lavoro e/o Direzione HR) valutare la richiesta dell'incolpato e se ricorre la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del Segnalante ai fini della difesa. Qualora tale esigenza sia ritenuta sussistente, il titolare del potere disciplinare dovrà avanzare richiesta motivata al Gestore e/o all'Organismo di Vigilanza, contenente un'esposizione chiara e precisa delle ragioni per le quali risulti indispensabile la conoscenza dell'identità del Segnalante.

Gravano sul titolare del potere disciplinare gli stessi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del Segnalante, cui sono tenuti il Gestore e l'ODV.

Nel caso di trasmissione della Segnalazione ad altre strutture/organi aziendali per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della Segnalazione, espungendo - per quanto

possibile - tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante.

La Società, ai sensi della Legge n. 179/2017 e del D.Lgs. n. 24/2023, vieta qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione e intende perseguire nei termini di legge e con le sanzioni disciplinari previste dal proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo:

- chiunque violi le misure a tutela del Segnalante adottando condotte discriminatorie;
- chiunque con malafede, dolo o colpa grave effettui Segnalazioni che si rivelino successivamente infondate.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le Segnalazioni di cui al Regolamento può essere denunciata all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che all'organizzazione sindacale indicata dal Segnalante.

5.7 Modalità di archiviazione e conservazione della documentazione

Il Gestore conserva il **REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI** e tutta la documentazione pervenuta nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al D.Lgs. 24/2023 e al Reg. UE n. 679/2016, per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.

Ugualmente, l'ODV conserva, presso il proprio registro delle Segnalazioni, la documentazione relativa alle Segnalazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, pervenute dai Segnalanti o dal Gestore.

5.8 Segnalazioni esterne.

Il Segnalante potrà effettuare la Segnalazione delle Violazioni all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), tramite gli appositi canali istituiti da tale Autorità, esclusivamente qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- non è prevista, nel proprio contesto lavorativo, l'attivazione del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 24/2023;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Allegato - Modulo invio Segnalazioni e contestuale informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR (Reg. UE n. 2016/679).



Limonta Sport S.p.A.
Corso XXV Aprile, 167/B
22036 - Erba (CO)

Modulo invio Segnalazioni
- versione dicembre 2023 -

Modulo invio Segnalazioni
Limonta Sport S.p.A.

Il presente modulo deve essere utilizzato in caso di invio di Segnalazioni di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Regolamento whistleblowing di Limonta Sport S.p.A.

AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

DESCRIZIONE CIRCOSTANZIATA E DETTAGLIATA DEI FATTI E DEL COMPORTAMENTO SEGNALATO:

DATI DEL SEGNALANTE (IN CASO DI SEGNALAZIONE NON ANONIMA)

Nome: _____

Cognome: _____

Telefono: _____

E-Mail: _____

Data

Firma



Limonta Sport S.p.A.
Corso XXV Aprile, 167/B
22036 - Erba (CO)

Informativa privacy
- versione dicembre 2023 -

**Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 ("GDPR")
per la gestione delle segnalazioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023**

Limonta S.p.A., in riferimento all'analisi e alla gestione delle segnalazioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023, La invita a leggere attentamente la presente informativa.

Il Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4 GDPR, è Limonta Sport S.p.a. ("**Limonta Sport**"), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale a Erba (CO), Corso XXV Aprile 167/B, partita IVA IT00354970139, contattabile telefonicamente al n. 035.4812111 o all'indirizzo e-mail privacy@limontasport.com.

Tipologia di dati trattati

Dati personali, in caso di segnalazioni non anonime: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"), per tale intendendosi la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, cognome, genere, data e luogo di nascita, nazionalità, codice fiscale, indirizzi postali e/o e-mail, numero di telefono fisso o mobile, posizione lavorativa.

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite o non improntate a principi di eticità ed integrità delle quali sia venuto a conoscenza.

Finalità di trattamento, base giuridica e periodo di conservazione dei dati

Finalità A): finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 231/2001 e dal D. Lgs. n. 24/2023 (analisi e gestione Segnalazioni)

BASE GIURIDICA: Obbligo di legge, ex art. 6, par. 1, lett. c). Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento.

PERIODO CONSERVAZIONE DATI: I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione della Segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura.

NATURA DEL CONFERIMENTO: Il conferimento dei dati personali, in caso di segnalazione in forma non anonima, è necessario. Le segnalazioni potranno comunque avvenire in forma anonima.

Finalità B): rivelazione dell'identità del Segnalante e/o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, come previsto dall'art. 12 D.Lgs. n. 24/2023.

BASE GIURIDICA: Consenso, ex art. 6, par. 1, lett. a) GDPR.

PERIODO CONSERVAZIONE DATI: I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione della Segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura.

NATURA DEL CONFERIMENTO: Il conferimento dei dati per la segnalazione dell'identità del Segnalante è facoltativo.

Modalità di trattamento

I Suoi dati saranno sottoposti a trattamento manuale tradizionale ed elettronico. Si precisa che non si effettuano processi decisionali automatizzati. I dati che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non saranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente.



Limonta Sport S.p.A.
Corso XXV Aprile, 167/B
22036 - Erba (CO)

Informativa privacy
- versione dicembre 2023 -

Luogo di conservazione dei dati

I dati raccolti per le finalità descritte nella presente informativa potranno essere trasferiti negli Stati Uniti (client di posta elettronica), sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ex art. 45 GDPR.

Soggetti che hanno accesso ai dati.

I Suoi dati personali saranno trattati da: soggetti interni a Limonta Sport, in qualità di Autorizzati al trattamento (art. 29 GDPR), che agiscono sotto l'autorità del Titolare del trattamento sulla base delle specifiche istruzioni ricevute; titolari autonomi del trattamento; soggetti terzi che svolgono attività per conto del Titolare e che sono pertanto inquadrati quali Responsabili del trattamento (art. 28 GDPR), che tratteranno i dati, per le finalità sopra indicate, in conformità alle previsioni del GDPR e alle direttive ricevute. I dati saranno comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: Client di posta elettronica; Gestore del canale di segnalazione; Organismo di vigilanza; Autorità competenti nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 24/2023.

Diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare i seguenti diritti, previsti dagli artt. 15 ss. GDPR, contattando il Titolare all'indirizzo e-mail privacy@limontasport.com: diritto di accesso ai dati personali (art.15), diritto di rettifica (art.16), qualora i dati siano non corretti o incompleti, diritto di cancellazione (art. 17), diritto alla limitazione del trattamento (art.18). Il Titolare del trattamento comunica, a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali, le eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate (art. 19). Il Titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. Nei casi previsti l'interessato ha il diritto alla portabilità dei suoi dati (art.20), che in tal caso verranno forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico. Nei casi in cui la base giuridica sia il consenso, ha il diritto di revocare il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Se l'interessato ritiene che Limonta Sport tratti i dati personali in modo scorretto, può contattare il Titolare del trattamento all'indirizzo privacy@limontasport.com e può presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, tramite il modulo e la procedura indicata sul sito web dell'Autorità.

* * *

In caso di segnalazione non anonima

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 6 del GDPR, il/la sottoscritto/a _____, dichiara di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali sopra riportata

Data _____ Firma _____

In merito al trattamento per la Finalità B) - rivelazione identità del Segnalante e/o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, come previsto dall'art. 12 D.Lgs. n. 24/2023.

O presto il consenso O nego il consenso

Data _____ Firma _____